

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NAZIONALE
DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ED EDUCATIVE**

In data 1/08/2025, in modalità remota, ha luogo la sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 26 settembre 2024, concernente i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie, costituenti il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2024/2025, tra la delegazione di parte pubblica del Ministero dell'Istruzione e del merito, costituita dal Direttore Generale – dott.ssa Gianna Barbieri e la delegazione di parte sindacale composta dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca - Periodo 2019-2021.

VISTO il parere positivo del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio Centrale di Bilancio prot. n. 22841 del 21 ottobre 2024 sull'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in parola, con relativa certificazione.

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 28820 del 14 aprile 2025, con la quale comunica che l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 26 settembre 2024, concernente i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2024/2025, può avere ulteriore corso con le condizioni espresse nel parere rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP prot. 85153 del 14 aprile 2025.

La delegazione di parte pubblica e le OO.SS di categoria concordano e sottoscrivono definitivamente l'ipotesi di CCNI 26 settembre 2024, con le dovute integrazioni/modifiche al testo del contratto, come di seguito specificato:

- a) articolo 1: alla tabella “istituti contrattuali” al rigo “Aree a rischio – articolo 40, c. 4, lettera e) si aggiungono le parole “*del CCNL 19 aprile 2018*”;
- b) per ogni articolo si specifica che l'importo oggetto della contrattazione è “*al lordo Stato*”;
- c) articolo 5, comma 1, lettera ii): si sostituiscono le parole “*art. 54, comma 4, terzo periodo*” con le parole “*art. 54, comma 4, secondo periodo*” in conformità al testo del CCNL 18 gennaio 2024.
- d) riguardo al comma 2 dell'articolo 8: si rinvia alla contrattazione d'istituto l'ulteriore criterio della “*distanza media*” tra le scuole affidate, ai sensi dell'articolo 77 del CCNL 18 gennaio 2024.

La parte pubblica

Direttore Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

Dott.ssa Gianna Barbieri


Gianna Barbieri
Ministero dell'Istruzione e del Merito
01.08.2025 13:44:21 GMT+02:00

Le organizzazioni sindacali

FLC CGIL

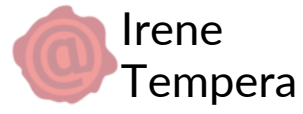
 FRACASSI GIANNA
01.08.2025 11:32:35
GMT+02:00

CISL FSUR

 ATTILIO
VARENGO
01.08.2025
10:15:29
GMT+01:00

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

SNALS – CONFSAL



ANIEF



MARCELLO
PACIFICO
01.08.2025
12:34:14
GMT+01:00

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE COSTITUENTI IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'A.S. 2024/25

VISTA la legge 107/15, con particolare riferimento all'art. 1, commi 4, 5, 7, 14 e 15 in relazione all'istituzione dell'organico dell'autonomia per il personale docente, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa;

VISTA la legge 107/15, con particolare riferimento all'art. 1, commi da 63 a 69 ed al comma 201, concernenti la determinazione e la ripartizione dell'organico dell'autonomia del personale docente;

VISTO l'art. 307 del D.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art 1, comma 328 della legge n. 190/2014 a decorrere dal 1° settembre 2015, in materia di organizzazione e coordinamento periferico del servizio di educazione fisica;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, che, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, istituisce all'articolo 40, comma 1, un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" in cui confluiscono le risorse destinate retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 87, 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla "*Valorizzazione del personale docente*" e nell'articolo 1 comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la "*Valorizzazione della professionalità dei docenti*", come richiamati all'articolo 40 del CCNL 2016-2018;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024, di seguito indicato come CCNL 2019-21, che, all'art. 78, conferma i valori annuali del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa così come definiti all'art. 40, comma 1 del CCNL 19/4/2018, e prevede, altresì, che esso sia alimentato anche con le risorse afferenti:

- a) all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 "*Valorizzazione del merito*";
- b) all'articolo 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017 "*Valorizzazione della professionalità docente*";
- c) all'articolo 1, comma 770 della legge n. 234 del 2021 "*Continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole*";
- d) ad "*altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al fondo di cui al presente articolo.*", che per il periodo di riferimento del presente CCNI sono costituite dalle risorse finanziarie previste dall'art. 10, comma 5, recante "*Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»*" della L. 13 novembre 2023, n. 159 di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123;

VISTI punti a5, a6 e a7 dell'articolo 30, comma 4, lett. a), del CCNL 2019-21 nei quali si individuano, quali oggetto della contrattazione integrativa a livello nazionale, oltre ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 78:

- l'importo dell'*indennità di disagio per gli Assistenti tecnici del I ciclo* di cui all'art. 77;

- l'importo dell'indennità per i Collaboratori afferente *all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso* di cui all'art. 54 comma 4, terzo periodo del medesimo CCNL;

VISTO l'art. 1, comma 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha previsto che il “*bonus*” è destinato “*a valorizzare il merito del personale docente di ruolo nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria*”;

VISTO l'art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio per il 2020) che ha disposto che “*le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione*”;

VISTO l'art. 1, comma 327 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio per il 2022) che prevede, a decorrere dall'anno 2022, che lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 592 della legge 205/2017 sia pari ad euro 300 mln;

VISTO l'art. 78, comma 3 del CCNL 2019-2021, secondo il quale “*a decorrere dal 1/1/2022, le risorse di cui al comma 2 lett. b) sono stabilmente ridotte di 220 milioni di Euro*”;

VISTI i commi 4, 5 e 6 dell'art. 78, del CCNL 2019-2021, che confermano le decurtazioni e l'utilizzo del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa già in essere nel previgente contratto;

VISTO l'art. 45, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, così come sostituito della legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, con il quale si attua la riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e per 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

VISTO l'art. 78, comma 8 del CCNL 2019-21, che specifica come la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa deve avvenire con i vincoli indicati alla lettera:

- a) *un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo;*
- b) *un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;*
- c) *un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.*

VISTO l'art. 78, comma 7 del CCNL 2019-21, che prevede che con il MOF siano retribuite tutte le voci specificate all'art. 88, c. 2 del CCNL 29/11/2007;

VISTO l'art. 78, comma 7, lettera j) del CCNL 2019-21, che include, tra le finalizzazioni del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa “*altri compensi finanziati a carico del presente fondo sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL*”;

VISTO l'art. 36, comma 7 del CCNL 2019-21, “*Formazione*”, che, per il personale docente, stabilisce che la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento

di cui all'art. 43 (*Attività dei docenti*) e che le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 (*Attività funzionali all'insegnamento*) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 56 del CCNL 2019-21 - *Trattamento economico del personale con incarico di DSGA* - che stabilisce che l'indennità di parte variabile per il personale titolare di incarico di DSGA continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e, in particolare, il comma 1, ultimo periodo: *"In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) comma 2, lett. a) è possibile incrementare le misure degli importi indicati nell'Allegato C – Misure economiche dei parametri per il calcolo dell'indennità di direzione parte variabile, anche a valere sui fondi previsti dalla legge n. 160 del 2019."*;

VISTO l'art. 57 del CCNL 2019-21 - *Sostituzione del titolare di incarico di DSGA* - che prevede che l'indennità di direzione del DSGA - parte fissa e variabile – debba essere corrisposta, a valere sul MOF, in luogo del compenso individuale accessorio e per ogni giorno di effettivo servizio in tutti i casi di sostituzione del DSGA, e al 100% per l'incarico *ad interim* conferito ad altro DSGA;

VISTO il comma 967 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'incremento – per la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

VISTO l'art. 77 del CCNL 2019-21, *Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo*, che prevede: *"1. All'assistente tecnico del primo ciclo di cui alla legge n. 178 del 2020 utilizzato su più sedi è riconosciuta un'indennità di disagio il cui importo, che varia da un minimo di 350,00 Euro ed un massimo di 800,00 Euro annui lordi, è definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse. L'indennità di cui al presente comma è corrisposta a carico delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa."*;

VISTO l'art. 1, comma 770 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro per attribuire un'indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola;

VISTO l'articolo 10, comma 5, recante *"Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»"*, della legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, che incrementa di 6 milioni di euro il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

VISTO il Decreto del Ministro n. 221 del 7 novembre 2024 che ha ricostituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie di costituzione del FMOF n. 1345 del 12 luglio 2024, oggetto del visto di registrazione n. 578 del 19 luglio 2024 da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio, con il quale è stato certificato il Fondo per le risorse destinate al MOF per l'a.s. 2024-25 per un importo pari a euro 844.360.000,00 (lordo Stato);

PRESO ATTO che la risorsa finanziaria disponibile per la Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa è complessivamente pari a euro 847.360.000,00 (lordo Stato), ovvero euro 844.360.000,00, disponibili sul piano gestionale 1 del capitolo 1282 ed euro 3.000.000,00 (indennità di sede disagiata delle “Piccole Isole”) disponibili sul piano gestionale 3 del capitolo 1282

PRESO ATTO che le risorse finanziarie destinate ai GIT, rientranti nella fattispecie dell’art. 78, comma 7, lettera j), sono state oggetto di apposita sessione di contrattazione integrativa per l’a.s. 2024/25;

TENUTO CONTO del fabbisogno registrato, nei precedenti anni scolastici, dalle rilevazioni per le indennità di bilinguismo e trilinguismo e per la sostituzione del DSGA,

CONCORDANO

Articolo 1 (Gli istituti contrattuali)

1. La somma complessiva di euro 847.360.000,00 (lordo Stato) contrattualizzata per l'anno scolastico 2024/2025, è ripartita tra gli istituti contrattuali di cui all’articolo 78, comma 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019/2021 del comparto istruzione e ricerca, come da tabella che segue:

ISTITUTI CONTRATTUALI	IMPORTO 25-25
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA – art. 78, c. 7, lett. a) e FORMAZIONE – art. 78, c. 7, lett. j)	559.510.616,60
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA – art. 78, c. 7, lett. b)	17.150.000,00
FUNZIONI STRUMENTALI – art. 78, c. 7, lett. c)	45.240.000,00
INCARICHI SPECIFICI – art. 78, c.7, lett. d)	34.620.000,00
COMPENSI ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI – art. 78, c. 7, lett. e)	30.027.199,00
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO – art. 78, c. 7, lett. f)	130.761.200,40
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE, CONTINUITÀ DIDATTICA E SERVIZIO IN ZONE A RISCHIO SPOPOLAMENTO, POVERTÀ SOCIO-ECONOMICA CULTURALE, DISPERSIONE – art. 78, c.7, lett.g)	20.000.000,00
AGENDA SUD – art. 78, c.7, lett. i)	6.000.000,00
INDENNITÀ DI DISAGIO ASSISTENTI TECNICI PRIMO CICLO – art. 78, c. 7, lett.j)	1.050.984,00
Aree a rischio – art. 40, c. 4, lett. e) del CCNL 19 aprile 2018	
	844.360.000,00
TOTALE	844.360.000,00
CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE AREE DISAGIATE DELLE PICCOLE ISOLE	3.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	847.360.000,00

Articolo 2 (Fondo delle istituzioni scolastiche e valorizzazione personale scolastico)

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2024-2025 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche (FIS), pari ad euro **690.271.817,00** (lordo Stato), è costituita da euro **559.510.616,60** (lordo Stato), quali risorse finanziarie provenienti dall' art. 78, comma 7, lettera a) e j) ed euro **130.761.200,40** (lordo Stato), quali risorse finanziarie provenienti dall'art. 78, comma 4, lettera f) ed è assegnata alle medesime Istituzioni scolastiche ed educative statali sulla base dei parametri di seguito indicati:

- **Risorse provenienti dall' art. 78, comma 7, lettera a) e j):**

1. euro **108.439.106,80** (lordo Stato) sono distribuiti in proporzione al numero di punti di erogazione del servizio, come risultanti al sistema informativo;
2. euro **317.304.749,37** (lordo Stato) sono distribuiti in proporzione ai posti dell'organico dell'autonomia (inclusi i posti di diritto del personale educativo, i docenti di sostegno, i posti dell'organico di diritto del personale ATA);
3. euro **2.443.382,41** (lordo Stato) sono distribuiti in proporzione ai posti in organico di diritto del personale educativo;
4. euro **89.396.212,83** (lordo Stato) sono distribuiti in proporzione ai posti in organico dell'autonomia dei docenti della scuola secondaria di secondo grado (inclusi i docenti di sostegno delle scuole secondarie di secondo grado – *corsi di recupero*);
5. euro **147.573,85** (lordo Stato) sono distribuiti alle istituzioni scolastiche della regione Friuli-Venezia Giulia per l'indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA —fascia A e B. Tali risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche coinvolte a seguito di una apposita rilevazione attivata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie;
6. euro **3.170.623,98** (lordo Stato) sono distribuiti alle istituzioni scolastiche per gli oneri derivanti per l'indennità di sostituzione del DSGA e per gli incarichi *ad interim*. Tali risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche coinvolte a seguito di una apposita rilevazione attivata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie;
7. euro **1.843.233,76** (lordo Stato) sono distribuiti ai Convitti e agli Educandi per la presenza di convittori iscritti nell'anno scolastico oggetto del presente contratto al fine di retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale coinvolto. Le risorse sono ripartite in proporzione ai posti personale ATA ed educativo assegnati in organico di diritto;
8. euro **6.765.733,60** (lordo Stato) sono finalizzati all'incremento contrattuale *dell'indennità di direzione -parte variabile* al DSGA, gravante sul FIS, come disposto dall'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del CCNL triennio 2019-2021. Nella tabella di seguito riportata sono rideterminati gli importi unitari/annui al lordo dipendente

TIPOLOGIA DI PARAMETRO	IMPORTO	CRITERI DI UTILIZZO
1) PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	VALORI ANNUI LORDI RIDETERMINATI	
a) Azienda agraria	1342,00	da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l'istituto
b) Convitti ed educandi annessi	902,00	da moltiplicare per il numero dei convitti ed educandi annessi all'istituto
c) Istituti verticalizzati con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione	825,00	spettante in misura unica, indipendentemente dall'esistenza di più situazioni di cui alla lettera c
d) Istituti non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)	715,00	
2) COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA	VALORE UNITARIO LORDO RIDETERMINATO	
	34,50	da moltiplicare per il numero del personale docente ed ATA presente nell'organico dell'autonomia

9. La quota pari a **30.000.000,00** (lordo Stato) incrementa nell'anno scolastico 2024-2025 il Fondo d'istituto, anche per le finalità di cui all'art. 36, comma 7 del CCNL 2019-21.

Tale risorsa è distribuita alle istituzioni scolastiche in proporzione ai posti in organico dell'autonomia dei docenti (ivi inclusi i docenti di sostegno e il personale educativo).

- **Risorse provenienti dall' art. 78, comma 7 lettera f)**

a) euro **130.761.200,40** (lordo Stato) sono distribuiti alle istituzioni scolastiche ed educative statali, nella misura dell'80 per cento in proporzione al numero dei posti della dotazione organica del personale docente, educativo e ATA di ciascuna istituzione scolastica e del 20 per cento delle risorse sulla base dei seguenti fattori di complessità delle istituzioni scolastiche medesime e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, aventi tutti il medesimo peso:

1. Percentuale di alunni con disabilità;
2. Percentuale di alunni stranieri;
3. Numero medio di alunni per classe;
4. Percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole.

Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007, tenuto conto di quanto riportato al successivo comma 2.

I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto, nonché per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente educativo ed

ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali e orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, destinate alla remunerazione del personale, sono individuate dalla Contrattazione Integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa.

Articolo 3 **(Attività complementari di educazione fisica)**

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2024-2025 per la retribuzione delle attività complementari di educazione fisica, pari ad euro **17.150.000,00** (lordo Stato) è distribuita tra le Istituzioni scolastiche sulla base dei parametri che seguono:
 - a) per l'avviamento alla pratica sportiva è previsto un finanziamento complessivo di euro **17.105.000,00** (lordo Stato), attribuito in base al numero delle classi di istruzione secondaria (primo e secondo grado) in organico di diritto;
 - b) per i docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici scolastici regionali, lo stanziamento complessivo è pari ad euro **45.000,00** (lordo Stato), e la quota è attribuita alla scuola di titolarità del docente, con un importo unitario base/regionale pari ad euro 2.500,00.
2. Sono assegnate le risorse finanziarie, entro il limite della disponibilità complessiva indicata nella lettera a) del presente articolo, a tutte le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo e Secondo grado determinata in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico dell'autonomia di ogni Istituzione scolastica.
3. Le attività realizzate dalla singola istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi da una apposita piattaforma informatica, con l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuno di essi nell'anno scolastico oggetto del presente contratto.
4. Negli istituti comprensivi potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgono alunni della Scuola Primaria.
5. I docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici scolastici regionali possono svolgere un numero di ore eccedenti quelle settimanali d'obbligo, con un orario di servizio, che può essere articolato, con il limite massimo settimanale di sei ore eccedenti.
6. Lo svolgimento delle ore eccedenti di cui al precedente comma 5 deve essere autorizzato da ciascun Ufficio scolastico regionale ed è, comunque, contenuto nel limite della risorsa assegnata alla scuola di titolarità ai sensi della lettera b) del presente articolo.
7. La liquidazione e il pagamento delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo svolte da ciascun docente Coordinatore di educazione fisica ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 sono disposti dal

dirigente scolastico della scuola di titolarità solo a seguito della certificazione dell'effettivo svolgimento delle medesime ore da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 4 **(Funzioni strumentali)**

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2024-2025 per le funzioni strumentali, ai sensi del precedente articolo 1, pari ad euro **45.240.000,00** (lordo Stato) è distribuita tra le Istituzioni scolastiche sulla base dei parametri che seguono.
2. In particolare, la ripartizione, per ogni istituzione scolastica, avviene come di seguito indicato:
 - a. l'importo pari ad euro **11.743.055,00** (lordo Stato) è distribuito tra tutte le tipologie di scuola (7.680), inclusi i CPIA ed esclusi i *Convitti* e gli *Educandi*;
 - b. l'importo pari ad euro **5.347.245,00** (lordo Stato) è distribuito tra tutte le istituzioni scolastiche per ciascuna tipologia con particolare complessità organizzativa (8.717).

Al riguardo vengono qualificate come istituzioni con particolari complessità le seguenti tipologie:

- Istituti comprensivi;
 - Istituti di istruzione secondaria di II grado;
 - Sezioni carcerarie, sezioni ospedaliere anche costituite in CPIA;
 - CTP;
 - Corsi serali;
 - Convitti ed educandi.
- c. L'importo pari ad euro **28.149.700,00** (lordo Stato) è distribuito tra le istituzioni scolastiche tenendo conto della dimensione, definita in base al numero dei docenti presenti nell'organico dell'autonomia, inclusi i docenti di sostegno.

Articolo 5 **(Incarichi specifici del personale ATA)**

1. L'importo complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2024-2025 per la retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA è pari ad euro **34.620.000,00** (lordo Stato).
Tale risorsa finanziaria è ripartita tra le istituzioni scolastiche in base ai posti ATA presenti in organico di diritto con esclusione dei posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ed è finalizzata a remunerare:

- i. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia, nonché di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF, come descritto nel piano delle attività (di cui all'art. 54 co. 1 CCNL 2019/21);
- ii. Oltre alle prestazioni di cui al punto i., per il personale appartenente all'Area dei Collaboratori scolastici, gli incarichi afferenti ai compiti legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso (art. 54, comma 4, secondo periodo).

Tali incarichi sono retribuiti con una indennità stabilita in sede di contrattazione d'istituto, il cui valore varia in considerazione dei criteri di seguito riportati, fermo restando la misura di riferimento definita dal CCNL per la posizione economica (euro 700 - lordo dipendente - ovvero euro 928,90 – lordo Stato)

- numerosità degli alunni assistiti con disabilità;
- numerosità degli alunni dell'infanzia assistiti;
- attività di primo soccorso.

Per il personale titolare di posizione economica l'indennità correlata a detti incarichi è assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento.

Articolo 6

(Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti)

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2024-2025 per la retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, pari ad euro **30.027.199,00** (lordo Stato) è distribuita tra le Istituzioni scolastiche sulla base dei posti dei docenti e del personale ATA presenti nell'organico dell'autonomia.

Articolo 7

(Valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate)

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2024-2025 per la valorizzazione della professionalità docente e per la continuità didattica e il servizio in zone a rischio spopolamento, povertà socio-economica culturale e dispersione è pari ad euro **29.000.000,00** (lordo Stato), di cui **6 milioni** (lordo Stato) sono stanziati dall'art. 10, comma 5, recante

“*Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»*” della L. 13 novembre 2023, n. 159 di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, **3 milioni** (lordo Stato) sono stanziati dall’articolo 1, comma 770 della legge n. 234 del 2021 “*Continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole*” ed i **restanti 20 milioni** (lordo Stato) afferiscono all’art. 1, comma 593 della L. 205/2017 “*Valorizzazione delle professionalità docente*”.

2. La risorsa finanziaria pari ad euro **3.000.000,00** (lordo Stato), è distribuita, tra le istituzioni scolastiche statali aventi plessi siti nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano frequentanti detti plessi. Le sedi disagiate, ovvero site nelle piccole isole, insistono nei comuni classificati, dalla *Classificazione delle principali statistiche geografiche sui comuni* operata dall’ISTAT, come isolani. La contrattazione integrativa di istituto definisce i criteri di attribuzione del compenso ai docenti – a tempo determinato ed indeterminato - in possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’indennità spetta in modo continuativo a decorrere dall’effettivo inizio dell’attività lavorativa presso la sede di servizio disagiata. Il compenso complessivo viene corrisposto in proporzione ai giorni effettivamente prestati dallo stesso.
3. La risorsa finanziaria, pari ad euro **6.000.000,00** (lordo Stato), è ripartita tra le istituzioni scolastiche della cosiddetta Agenda SUD (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna),
 - a. per il 50%, sulla base del numero di docenti a tempo indeterminato che ha garantito nell’ultimo triennio la permanenza nella medesima scuola. Il personale docente che è stato trasferito in quanto perdente posto ed è rientrato nell’istituzione scolastica nel corso del periodo di cui al comma precedente, ha titolo a percepire il compenso proporzionalmente ai giorni di servizio prestato.
 - b. per il restante 50%, in proporzione al numero di studenti frequentanti, per ampliare l’offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l’attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l’eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La contrattazione integrativa di istituto definisce i criteri di attribuzione del compenso ai docenti in possesso dei requisiti di cui al presente comma.

4. La risorsa finanziaria, pari ad euro **20.000.000,00** (lordo Stato), è distribuita tra le istituzioni scolastiche caratterizzate da un indicatore dell’indicatore complesso maggiore/uguale al 47%. Tale indicatore tiene conto delle seguenti variabili:
 - status sociale, economico e culturale (ESCS),

- dispersione scolastica,
 - presenza degli alunni stranieri,
 - incidenza di turn over registrata nell'ultimo triennio.
5. La risorsa finanziaria attribuita alle istituzioni scolastiche in proporzione alla numerosità del personale docente (a tempo determinato e indeterminato) che ha garantito la continuità didattica, nell'ultimo triennio.
 6. Al fine di incentivare la permanenza del personale docente nelle istituzioni scolastiche, i criteri di ripartizione della risorsa, individuati in sede di contrattazione di istituto, terranno conto dell'effettivo servizio prestato e della continuità garantita agli studenti. Anche il personale docente trasferito in quanto perdente posto, che è rientrato nell'istituzione scolastica nel corso del periodo in esame può essere beneficiario del compenso in proporzione all'effettivo servizio prestato.

La ripartizione delle risorse finanziarie tiene conto delle istituzioni scolastiche già beneficiarie del medesimo intervento, individuato dall'Agenda SUD di cui al comma 3, lettera b del presente articolo, alle quali è garantita la quota aggiuntiva dell'assegnazione in parola.

Articolo 8

(Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo)

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2024-2025 per l'Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo, ai sensi dell'art. 77 del CCNL 2019-21, è pari ad euro **1.050.984,00** (lordo Stato). Tale risorsa finanziaria è attribuita ad ogni istituzione scolastica "*polo*" nella misura di euro 800,00 lordo dipendente, ovvero euro 1.061,60 lordo Stato.
2. Ai fini della retribuzione del compenso individuale si dovrà tener conto della numerosità dei plessi afferenti alle istituzioni scolastiche affidate all'assistente tecnico, come da tabella di seguito riportata:

Numero plessi	Importo lordo stato	Importo lordo stato
Fino a 5 plessi	350,00	464,45
Da 6 a 9 plessi	575,00	763,03
Maggiore/uguale a 10 plessi	800,00	1.061,60

L'individuazione dell'ulteriore criterio inerente la "distanza media" tra le scuole affidate è demandata alla contrattazione d'istituto, quale sede deputata alla definizione di parametri specifici in relazione al contesto organizzativo scolastico.

3. L'eventuale risorsa finanziaria - non ripartita - costituisce una economia che confluisce nella contrattazione di istituto dell'anno successivo, senza vincolo originario di destinazione.

Articolo 9 (Disposizioni applicative)

1. Con il presente contratto si assicura l'utilizzo integrale delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, in quanto tutte le risorse relative alle singole voci contrattuali, residuanti dagli arrotondamenti, sono ripartite alle istituzioni scolastiche in maniera proporzionale in base alla totalità dei posti presenti in organico di diritto.
2. Se a seguito di monitoraggio interno, attivato presso l'istituzione scolastica, risultino eventuali risorse non impiegate, queste ultime potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d'istituto, anche in corso d'anno.
3. Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire, con la contrattazione integrativa di istituto, le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 78, comma 9, del CCNL 2019-2021.

Articolo 10 (Disposizioni finali)

1. Le parti rimettono ad un apposito tavolo di confronto tecnico tutte le problematiche che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto e richiamano quanto previsto dall'articolo 3 del CCNL 2019-2021, per quanto attiene all'interpretazione del contratto medesimo.
2. Eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente contratto saranno oggetto di una ulteriore Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa.
3. L'ammontare delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche per il finanziamento delle misure sarà oggetto di apposita informativa alle OO.SS. ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 2019-2021.

Roma, 1/08/2025

La parte pubblica

Direttore Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

Dott.ssa Gianna Barbieri

 Gianna Barbieri
Ministero dell'Istruzione e del Merito
01.08.2025 13:44:21 GMT+02:00

Le organizzazioni sindacali

FLC CGIL



FRACASSI GIANNA
01.08.2025 11:32:35
GMT+02:00

 CISL ESUR
ATTILIO VARENGO
01.08.2025
10:15:29
GMT+01:00

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

SNALS – CONFISAL

 Irene
Tempera

ANIEF

 MARCELLO
PACIFICO
01.08.2025
12:35:39
GMT+01:00
